



Fondazione R.S.A.
Casa Riposo Nembro O.N.L.U.S.

STATUTO



*Approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 24.10.2011*

*Approvato dalla Regione Lombardia
con Decreto n. 2240 del 19.03.2012*

*Il Presidente
Pezzotta Giuseppe*

ASPETTI STORICO ISTITUZIONALI DELLA CASA DI RIPOSO DI NEMBRO

Fondata a Nembro nell'anno 1804 con la denominazione "Pia Casa di Ricovero" dall'Arciprete Don Antonio Zenoni in contrada Ponte Serio, fu poi trasferita nell'anno 1845 presso il Convento degli Agostiniani a S. Nicola, edificio donato alla pia Istituzione dal Dott. Antonio Gilberti il 13 aprile 1844 e attuale sede della struttura in Via dei Frati n. 1.

Alla realizzazione della struttura concorse tutta la popolazione di Nembro con generose oblazioni in denaro, materiali di fabbrica e manodopera gratuita.

Il decreto di approvazione n. 37420 da parte del Governo porta la data del 30 ottobre 1846 ed è stato comunicato con Ordinanza Delegatizia n. 8024/690 del 16 aprile 1847.

Successivamente, ai sensi della Legge 17.10.1890 n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni, la Congregazione di Carità, sorta a Nembro sul finire del 1200 come "Consorzio della Misericordia di S.Maria", amministratrice della Pia Casa di Ricovero, si trasforma in Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza (IPAB).

La Comunità Nembrese ha finanziato i lavori atti ad adeguare la struttura alle nuove necessità e normative. Gli interventi principali sono stati effettuati negli anni 1968/69, 1983/84, 1997/99.

Il primo Statuto è stato approvato in data 21 marzo 1935 ed il precedente è stato approvato in data 29 novembre 2004 e l'attuale il 24 ottobre 2011.

TITOLO I - DENOMINAZIONE E SEDE

ARTICOLO 1

E' costituita quale fondazione di diritto privato la "CASA RIPOSO NEMBRO", Residenza Sanitaria Assistenziale per persone anziane, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (dall'atto del riconoscimento dello status di O.N.L.U.S.).

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare tale denominazione nei rapporti con i terzi, ovvero la denominazione abbreviata "R.S.A. - CASA RIPOSO NEMBRO".

ARTICOLO 2

La Fondazione ha sede legale in Nembro (BG) Via dei Frati n. 1 e persegue la propria finalità in ambito regionale. L'Ente potrà provvedere, nei termini di legge, all'istituzione di sedi secondarie.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere disciplinato dagli articoli n. 12 e seguenti del Codice Civile.

Si attiene inoltre alle disposizioni in materia di riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza di cui alla legge 328 del 8 novembre 2000, al D.Lgs. 207 del 4 maggio 2001 ed alla Legge Regionale n. 1 del 15 febbraio 2003.

TITOLO II - SCOPI E MEZZI

ARTICOLO 3

La Fondazione non ha scopo di lucro e opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, offrendo assistenza socio-sanitaria nei confronti di persone non autosufficienti. Inoltre persegue la propria finalità senza distinzione di cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.

Svolge la propria attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria con particolare riferimento alla tutela dei soggetti anziani svantaggiati residenti nella Regione Lombardia, e con priorità di accesso per i residenti del Comune di Nembro.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del D.L.gs. 4 dicembre 1997 n. 460.

ARTICOLO 4

La Fondazione adempie alle proprie finalità prevalentemente istituendo e gestendo servizi sociali, socio-sanitari e sanitari di natura residenziale o semiresidenziale per la tutela delle persone svantaggiate e fisicamente non autosufficienti.

Essa, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti sia pubblici che privati aventi analoghi scopi, ed alla gestione delle conseguenti attività.

In particolare la Fondazione si propone di:

- a) ospitare, per libera scelta delle stesse, le persone anziane in stato di bisogno, parzialmente o totalmente non autosufficienti;

- b) fornire agli ospiti prestazioni alberghiere, assistenziali, socio-culturali, ricreative, sanitario-riabilitative, finalizzate alla cura ed al mantenimento dell'autonomia;

- c) assicurare agli ospiti l'assistenza religiosa mediante apposite convenzioni;
- d) attivare iniziative di formazione tecnico-scientifica e di ricerca nel campo della riabilitazione e dell'assistenza agli anziani, promuovendo la diffusione della cultura geriatrica, nei confronti del personale sanitario-assistenziale e dei volontari operanti all'interno della Fondazione, la cui attività è diretta ad arrecare benefici agli anziani svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, ricoverati nella struttura;
- e) adeguare costantemente le prestazioni ed i servizi erogati alle indicazioni legislative nazionali e regionali, nonché all'evoluzione dei nuovi bisogni emergenti della popolazione anziana;
- f) curare l'aggiornamento continuo del proprio personale;
- g) promuovere stili gestionali volti alla valorizzazione ed al coinvolgimento di tutte le risorse umane ed al miglioramento continuo del clima organizzativo;
- h) promuovere periodicamente momenti di partecipazione e di confronto con le istituzioni del territorio, con le forze sociali e del terzo settore in esso operanti, favorire l'integrazione e l'attività del volontariato di utilità sociale;
- i) promuovere, mediante l'apertura dei propri servizi al territorio, se ed in quanto possibile, interventi nei confronti della famiglia o delle reti amicali e parentali degli anziani in stato di bisogno, per mantenerli il più a lungo e nel migliore dei modi possibile presso il proprio domicilio, evitando di ricorrere così a ricoveri non necessari;
- l) partecipare alla progettazione del Piano di Zona e dei progetti obiettivo nello sviluppo del sistema integrato delle reti di servizi alla persona, anche mediante una diversificazione dell'offerta delle proprie prestazioni nell'ambito assistenziale, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia;
- m) collaborare, nelle sfere di competenza, con le strutture ambulatoriali ed ospedaliere e con i medici di medicina generale, con particolare riferimento alle dimissioni delle persone con problemi di autosufficienza.

ARTICOLO 5

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili, come risulta dai relativi inventari e dalle perizie asseverate approvate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 120 del 13.10.2003.

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguimento della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali o ad esse connesse direttamente.

ARTICOLO 6

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:

- a) con i redditi derivanti dal patrimonio;
- b) con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da Enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- c) con donazioni, oblazioni o atti di liberalità, contributi pubblici e privati, e ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;
- d) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- e) con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, in osservanza della lettera d), comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

TITOLO III - ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 7

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente della Fondazione
- il Vice Presidente della Fondazione
- il Revisore dei Conti

ARTICOLO 8

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 (cinque) membri, che durano in carica n. 5 (cinque) anni o comunque fino alla loro sostituzione. Gli stessi non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi.

I componenti del Consiglio vengono nominati con le seguenti modalità:

- n. 3 (tre) membri nominati dal Consiglio Comunale di Nembro senza vincolo di rappresentanza;
- n. 1 (uno) membro nominato dalle Parrocchie di Nembro;
- n. 1 (uno) membro nominato dal gruppo di volontari operante all'interno della Fondazione Casa Riposo Nembro.

Qualora Benefattori, Fondazioni, Associazioni od Opere Pie si rendessero disponibili a donare alla Fondazione "R.S.A. Casa di Riposo - Nembro" valori rilevanti, il Consiglio in carica, valutato congruo l'importo delle donazioni rispetto ai bisogni individuati nella programmazione triennale della Fondazione, provvederà ad elevare a n. 7 (sette) i membri del Consiglio, che scadranno come i primi cinque e saranno nominati come segue:

- n. 1 (uno) membro nominato da Benefattori, Fondazioni, Associazioni od Opere Pie di cui sopra;
- n. 1 (uno) membro nominato dal Consiglio Comunale di Nembro senza vincolo di rappresentanza.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti da chi li ha nominati.

I Consiglieri decadono dalla carica dopo n. 3 assenze consecutive non giustificate o per sopraggiunte condizioni di incompatibilità.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

L'incarico di Membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica rivestita al momento della nomina in territorio nembrese.

La carica di Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è a titolo gratuito: nessun compenso o indennità verranno riconosciuti, tranne i soli rimborsi per spese di viaggio e di rappresentanza.

Al Consiglio di Amministrazione può partecipare con diritto di parola un delegato dei soci sostenitori, costituitosi in Comitato secondo apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

ARTICOLO 9

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare il Consiglio:

- a) elegge al suo interno il Presidente a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri votanti;
- b) elegge al suo interno, su proposta del Presidente, il Vice Presidente a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri votanti;
- c) approva il Bilancio Consuntivo annuale, la Relazione Finanziaria ed il Bilancio sociale;
- d) predispone ed approva documenti di programmazione pluriennale;
- e) stabilisce l'ammontare delle rette degli ospiti;
- f) delibera le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- g) predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;

- h) approva il regolamento generale di funzionamento della fondazione, potendo prevedere in tale contesto il conferimento di poteri di spesa ai dirigenti della Fondazione sulla base di attribuzione di budgets e/o progetti;
- i) delibera con il voto favorevole dei 4/5 dei Consiglieri in carica l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- l) adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- m) nomina il Direttore della Fondazione, stabilendo i termini del suo rapporto contrattuale con la Fondazione, i relativi compensi, mansioni e funzioni;
- n) nomina il Direttore Sanitario;
- o) relaziona in assemblea pubblica l'attività consuntiva e previsionale della Fondazione.

ARTICOLO 10

Le Delibere del Consiglio devono essere adottate con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. I verbali delle sedute consiliari con le annesse delibere sono stesi dal Direttore e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o i funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza.

ARTICOLO 11

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri Enti e le autorità, sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.

Convoca il Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno bimestrale recapitando al domicilio dei Consiglieri invito scritto con l'ordine del giorno tre giorni prima della seduta ed almeno ventiquattro ore prima nelle convocazioni d'urgenza, ne esegue le delibere, esercita le funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione, redige la Relazione Morale che accompagna il Bilancio annuale e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega ed, in caso di urgenza, adotta con ordinanza provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Le ordinanze presidenziali sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate, a pena di decadenza, dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche a richiesta sottoscritta da almeno tre dei suoi membri.

ARTICOLO 12

Il Vice Presidente assume i compiti del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Qualora il Presidente ed il Vice Presidente fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica, le loro funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano per data di nomina.

ARTICOLO 13

Il Revisore dei Conti è nominato dal Sindaco del Comune di Nembro.

Al Revisore dei Conti spetta la vigilanza sulla gestione della Fondazione e il controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine deve redigere una relazione relativa al Bilancio Consuntivo di ogni anno.

Il Revisore dei Conti dura in carica n. 3 (tre) anni, può essere riconfermato e deve essere scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei conti.

Al Revisore dei Conti spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6, lettera c, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI

ARTICOLO 14

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, è il Capo del personale, collabora con il Presidente nella direzione della Fondazione, studia e propone al Consiglio i piani di sviluppo delle attività, esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alla delega concessagli dal Presidente.

ARTICOLO 15

L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale dirigenziale, amministrativo, sanitario e sociale della Fondazione sono disciplinati da apposito Regolamento Amministrativo predisposto dal Direttore Generale ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e di Contratto Collettivo anche se non previsti o disciplinati dal Regolamento Amministrativo.

TITOLO V - TRASFORMAZIONE DEVOLUZIONE PATRIMONIALE E NORME DI CHIUSURA

ARTICOLO 16

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Fondazione è obbligata alla formazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo annuale.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, Statuto o Regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 17

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo e si estingue nei casi previsti dagli articoli n. 27 e n. 28 del Codice Civile.

Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere, nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un liquidatore che disporrà lo scioglimento della Fondazione e, su indicazione del Consiglio stesso, alla relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, c. 190 della L. 662/96 e successive modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 18

Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente Statuto si applicano le norme previste in tema di Enti non commerciali civilmente riconosciuti ed, in particolare, di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

ARTICOLO 19

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1) Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'I.P.A.B che ha deliberato la trasformazione in Fondazione rimangono in carica per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti fino alla nomina dei nuovi organi con le regole del nuovo statuto.
- 2) Si demanda al Presidente pro-tempore attualmente in carica l'inoltro della dovuta istanza all'Agenzia delle Entrate per il riconoscimento della presente Fondazione quale O.N.L.U.S..

Nembro, 24.10.2011

IL PRESIDENTE
Pezzotta Giuseppe